

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Provincia di Treviso

Prot. nr.		<b>Ordinanza nr.</b>	
Prot. dt.			

<b>Oggetto:</b>	fissazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
-----------------	--

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'art. 54 lettera d) del D.P.R. 24.07.1977 nr. 616 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nr. 3906 dell' 11.11.1997 riguardante i nuovi criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

**VISTI** i turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva stabiliti con precedente ordinanza nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e successive modificazioni, di cui all'allegato prospetto che fa parte integrante della presente ordinanza, già stabiliti tenuto conto sia delle richieste avanzate dai gestori che delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile;

**ORDINA**

1) Il normale orario di apertura e chiusura degli impianti pubblici di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio comunale è fissato come segue:

- dal lunedì al sabato mattina, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nel periodo invernale; dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 nel periodo estivo. L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

2) I gestori, sulla base dell'orario minimo delle 52 ore settimanali e in alternativa all'orario di cui al precedente punto 1), possono adottare una delle seguenti opzioni:

- |    |           |      |          |       |             |       |          |       |
|----|-----------|------|----------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| a) | dalle ore | 5.30 | alle ore | 12.00 | e dalle ore | 16.00 | alle ore | 19.00 |
| b) | dalle ore | 7.30 | alle ore | 13.30 | e dalle ore | 15.00 | alle ore | 19.00 |
| c) | dalle ore | 7.30 | alle ore | 13.30 | e dalle ore | 16.00 | alle ore | 19.30 |
| d) | dalle ore | 7.00 | alle ore | 12.00 | e dalle ore | 14.00 | alle ore | 19.00 |
| e) | dalle ore | 8.00 | alle ore | 12.30 | e dalle ore | 16.00 | alle ore | 21.00 |
| f) | dalle ore | 8.00 | alle ore | 12.00 | e dalle ore | 16.00 | alle ore | 21.30 |
| g) | dalle ore | 7.30 | alle ore | 14.00 | e dalle ore | 16.00 | alle ore | 19.00 |
| h) | dalle ore | 6.30 | alle ore | 12.30 | e dalle ore | 16.00 | alle ore | 19.30 |

l'orario così determinato va comunicato al Comune con lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima e non potrà essere modificato prima di sei mesi dalla data di inizio della sua applicazione.

- 3) Tutti gli impianti sono tenuti all'osservanza dei turni di apertura domenicali, festivi e infrasettimanali come indicato nell'allegato prospetto recante l'indicazione del rispettivo turno di appartenenza, che forma parte integrante della presente ordinanza, e secondo il calendario annuale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi della legge regionale 33/88.
- 4) Il sabato pomeriggio rimangono aperti soltanto gli impianti di turno nella domenica seguente. I gestori degli altri impianti possono spostare la chiusura del sabato pomeriggio ad altro pomeriggio della settimana con esclusione del lunedì, previa richiesta al Comune.
- 5) Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì, e se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.
- 6) Gli impianti self-service pre-pagamento devono, di norma, rimanere sempre aperti e comunque sono esclusi dall'osservanza degli orari e dei turni domenicali e festivi, a condizione che funzionino senza l'assistenza di apposito personale.
- 7) Le attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto di norma osservano l'orario e i turni di cui ai punti precedenti. Il gestore dell'impianto può, in relazione all'esercizio delle attività suddette, adottare orari e turni diversi dandone preventiva comunicazione al Comune, specificando gli accorgimenti adottati per la separazione funzionale dell'attività di erogazione da quelle complementari interessate ad orari diversi.
- 8) L'esercente di attività commerciali e pubblici esercizi facenti parte dello stesso complesso può, in alternativa agli orari dell'attività di erogazione di carburante, scegliere di osservare gli orari e i turni fissati dal Comune rispettivamente per gli esercizi commerciali e per i pubblici esercizi.
- 9) I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune e visibile al pubblico, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di riposo infrasettimanale e quello di apertura domenicale e festiva.
- 10) Per tutto quanto non specificamente previsto nella presente ordinanza, valgono i principi e le norme particolari e generali previste dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto nr. 3906/11.11.97 e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di orari per gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ivi comprese le procedure sanzionatorie in caso di inosservanza.
- 11) E' abrogata la precedente ordinanza nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ pari oggetto.

IL SINDACO